

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 17

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

RAFFAELE IANNUZZI

senatore all'epoca dei fatti

**per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, 61, n. 10, del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma
il 1° febbraio 2010**

—————

N. 36253/08 R.G. notizie di reato
N. 26395/09 R.G. G.i.p.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione dei giudici per Indagini Preliminari
Ufficio 22°

Al Senato della Repubblica

Si trasmette copia del fascicolo processuale a carico di IANNUZZI Raffaele, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, come disposto dal Giudice dottor Marcello Liotta nel corso dell'udienza preliminare del 11/12/2009.

Roma, 1 febbraio 2010



IL CANCELLIERE

Cristina Signorelli

26

n. 36253/08 N.R.n. 26395/09 G.I.P.

TRIBUNALE PENALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER L'UDIENZA PRELIMINARE
ufficio 22°

Il Giudice Marcello Liotta

- Letti gli atti del procedimento penale a carico di Iannuzzi Raffaele, nato il 20 febbraio 1928 a Grottolella (AV), imputato dei reati di cui alla allegata richiesta di rinvio a giudizio.
- Rilevato che all'udienza preliminare del 6 novembre 2009, dopo l'ammissione della costituzione di parte civile dei querelanti, la difesa dell'imputato ha sollevato, ex art. 68 comma 1 Cost., eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse dal medesimo in quanto espressione funzionale delle sue prerogative di Senatore della Repubblica all'epoca del fatto: il difensore ha, in particolare, sostenuto che l'impegno giornalistico del Senatore Iannuzzi sui temi della criminalità mafiosa rappresenta la proiezione del suo impegno parlamentare e che tale impegno ha avuto ad oggetto in modo sostanzialmente esclusivo le predette problematiche.
- Sentito il difensore di parte civile che ha concluso per il rigetto dell'eccezione, producendo documenti al riguardo.
- Approfondita la questione ed esaminata tutta la documentazione depositata ha emesso, dandone lettura in udienza, la seguente

ORDINANZA

Nel febbraio 2008 è stato pubblicato il libro del Senatore Lino Iannuzzi dal titolo "Lo sbirro e lo Stato" dedicato in gran parte al caso Contrada; nel libro si sostiene, secondo l'accusa, la tesi secondo la quale la condanna inflitta con sentenza irrevocabile a Bruno Contrada sarebbe stata il frutto di una serie di abusi e deviazioni perpetrate dalla Procura di Palermo che, mossa da motivazioni politiche, avrebbe pilotato l'attività investigativa antimafia - anche attraverso l'utilizzo distorto dei "pentiti" - per finalità anch'esse politiche.

Le parti offese Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Ignazio De Francisci e Antonio Ingroia - tutti svolgenti all'epoca funzioni di pubblico ministero presso la Procura di Palermo - presentavano querela per diffamazione aggravata nei confronti del Senatore Iannuzzi.

Il libro in questione, dopo una serie di osservazioni del suo autore (sino a pag. 77), riproduce interamente (alle pagg. 79-86) un articolo dello stesso Iannuzzi che era stato

27

in precedenza pubblicato su "Il Giornale" del 7 novembre 2007 con il titolo "Mafia: 13 anni di scontri tra PM e Carabinieri" ed infine riporta il testo integrale della motivazione della sentenza del Tribunale di Milano che, in primo grado, assolse il direttore del quotidiano che aveva pubblicato l'articolo citato (alle pagg. 87-186), sentenza poi ribaltata in appello. La redazione di quell'articolo fu oggetto di un procedimento penale a carico del Senatore Iannuzzi per il reato di diffamazione a mezzo stampa; nel corso del giudizio il GUP del Tribunale di Milano, a seguito della dichiarazione di insindacabilità pronunciata dal Senato, sollevava conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 253/2007, lo dichiarava improcedibile; di conseguenza il Senatore Iannuzzi era stato prosciolto con sentenza ex art. 425 c.p.p. ai sensi dell'art. 68 comma 1 Cost.

Il contenuto del libro a firma dello Iannuzzi non rappresenta, a parere del giudicante, diretta espressione di funzioni parlamentari.

La Corte Costituzionale ha più volte affermato, infatti, che è coperta da immunità solo l'opinione che sia stata espressa in un'attività in senso lato politica - anche se non in occasione del compimento di un atto tipico - a condizione però che sussista un "nesso funzionale" tra l'opinione, espressa anche *extra moenia* al di fuori della funzione parlamentare tipica, e l'atto parlamentare che deve essere già intervenuto (Corte Cost. n. 34/ 2004; C. Cost. 193, 176 e 174/2005). Tale "nesso funzionale" consente di distinguere fra le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, e quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge n. 140/2003 è stata affrontata e risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 120/2004 la quale, nel dichiararla infondata, ha chiaramente precisato nel corpo della motivazione qual'è l'unica interpretazione di tale norma che consente di sottrarla ad ogni censura di incostituzionalità: "ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità, è dunque il collegamento necessario con le funzioni del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma innominata.....deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come espressione di attività parlamentare.....Le attività di critica e di denuncia politica che l'art. 3 comma 1 della legge 140/2003 riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68 comma 1 della Costituzione non rappresentano, di per sé, un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia dell'insindacabilità perchè esse debbono comunque risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari. E' appunto questo nesso il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi".

Tale "nesso funzionale" deve essere inteso, quindi, non come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare; pertanto la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare non è sufficiente per estendere anche alla prima l'immunità che copre le seconde (da ultimo Corte Cost. 134/2008).

Al di fuori di questo ambito l'attività di denuncia e di critica politica svolta dal parlamentare non può dirsi di per sé esplicazione della funzione parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nella specie, secondo quanto risulta dagli atti, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (che si era già occupata della vicenda relativa al contenuto dell'articolo pubblicato su "Il Giornale" del 7 novembre 2007 con il titolo "Mafia: 13 anni di scontri tra PM e Carabinieri?") aveva ritenuto l'insindacabilità di tali opinioni facendo riferimento a due atti di iniziativa parlamentare del Sen. Iannuzzi, in particolare: un disegno di legge per l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia, depositato il 25 giugno 2003; ed una proposta di inchiesta parlamentare sul medesimo tema del 19 febbraio 2004.

Orbene, se tali sono gli atti parlamentari invocati quali ragioni della insindacabilità delle opinioni successivamente espresse dal sen. Iannuzzi, appare assai arduo ritenere l'esistenza di un nesso funzionale tra i primi e le seconde secondo i precisi confini indicati dalla Corte Costituzionale: e ciò non soltanto per la totale mancanza del presupposto della contestualità cronologica (le iniziative parlamentari risalgono infatti al più tardi al febbraio 2004, laddove il libro in esame è stato pubblicato nel febbraio 2008 a distanza di ben quattro anni), ma anche perchè l'oggetto di quelle iniziative ha rispetto alle opinioni espresse nel libro soltanto una comunanza di argomento, un interesse manifestato dallo Iannuzzi per le tematiche della politica giudiziaria in ambito di lotta alla mafia e non una identificabilità di quelle opinioni quali espressione di attività parlamentare.

In relazione infine all'eccezione della difesa secondo la quale il fatto oggetto del presente giudizio sarebbe insindacabile in quanto coperto dal precedente diniego di autorizzazione del Senato e dalla successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 253/2007 che ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzioni, deve rilevarsi che la Corte Costituzionale non si è pronunciata sul merito del denunciato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, limitandosi a rilevare l'improcedibilità del giudizio per ritardato deposito del ricorso, e che tale decisione era relativa esclusivamente all'articolo dal titolo "Mafia: 13 anni di scontri tra PM e Carabinieri" (pubblicato su "Il Giornale" del 7 novembre 2007), mentre, nel caso di specie, le notizie asseritamente diffamatorie sono contenute nel successivo libro "Lo sbirro e lo Stato" di cui il predetto articolo costituisce solo una minima parte (8 pagine su 186).

In ogni caso una successiva ripubblicazione del medesimo articolo di contenuto asseritamente diffamatorio integra autonoma fattispecie di reato, in quanto costituisce in ipotesi una ulteriore lesione del bene giuridico tutelato che integra un nuovo reato di diffamazione.

In conclusione, le opinioni manifestate dal senatore Iannuzzi non possono, per carenza del nesso funzionale, ritenersi rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari e quindi per esse non si ritiene invocabile l'insindacabilità prevista dall'art. 68, primo comma della Costituzione.

P. Q. M.

29

Rigetta l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68, comma 1, della Costituzione.

Ordina la trasmissione di copia degli atti del procedimento al Senato della Repubblica.

Ordina la sospensione del procedimento in corso a carico di Iannuzzi Raffaele sino al 90° giorno dalla ricezione degli atti da parte del Senato.

Rinvia il procedimento all'udienza preliminare del **9 aprile 2010, aula 10 Gup, ore 11.00.**

Roma, 11 dicembre 2009

Il Giudice per l'udienza preliminare

Marcello Liotta

Marcello Liotta

Depositato in udienza

Roma, li 11/12/09

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Cristina Signorelli

E' copia conforme all'originale
Roma, li 11/12/09
IL CANCELLIERE
Dr.ssa Cristina Signorelli

